

STATUTO ANIE AICE

ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE CAVI E CONDUTTORI ELETTRICI

Approvato dall'Assemblea AICE Milano, 12 giugno 2017



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



INDICE

Art. 1	Denominazione e Sede	pag. 2
Art. 2	Scopi	pag. 2
Art. 3	Associati	pag. 2
Art. 4	Diritti e obblighi degli Associati	pag. 3
Art. 5	Rappresentanza delle Imprese	pag. 3
Art. 6	Organi e Cariche dell'Associazione	pag. 4
Art. 7	Assemblea	pag. 4
Art. 8	Attribuzioni dell'Assemblea	pag. 5
Art. 9	Diritto di Voto	pag. 6
Art. 10	Convocazione dell'Assemblea	pag. 8
Art. 11	Validità dell'Assemblea	pag. 8
Art. 12	Delibere a Mezzo di Referendum	pag. 8
Art. 13	Comitato Direttivo	pag. 9
Art. 14	Convocazione del Comitato Direttivo	pag. 9
Art. 15	Delibere del Comitato Direttivo	pag. 10
Art. 16	Attribuzioni del Comitato Direttivo	pag. 10
Art. 17	Presidente	pag. 11
Art. 18	Vice Presidente	pag. 12
Art. 18/bis	Vice Presidenti con deleghe operative	pag. 12
Art. 19	Gruppi	pag. 13
Art. 20	Uffici dell'Associazione	pag. 13
Art. 21	Bilancio di Previsione e Rendiconto Consuntivo	pag. 14
Art. 22	Modifiche allo Statuto	pag. 14
Art. 23	Scioglimento dell'Associazione	pag. 14
Art. 24	Disposizioni Finali	pag. 15
ALLEGATO A - REGOLAMENTO D'UTILIZZO DEL LOGO AICE SU CARTA INTESATA, SU BROCHURES O SITI INTERNET DI IMPRESE ASSOCIATE		pag. 16

ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

Nell'ambito della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ANIE – in forma abbreviata, Federazione ANIE - è costituita l'Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici, con la denominazione ANIE AICE, quale associazione di settore ai sensi degli articoli 30 e seguenti dello Statuto della Federazione ANIE.

L'Associazione ha sede presso gli uffici della Federazione ANIE.

ART. 2
SCOPI

L'Associazione, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela, sul piano tecnico-economico e di immagine, del settore di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo.

L'Associazione può aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre Organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione (anche in rappresentanza della stessa o di altre Associazioni del settore).

L'Associazione persegue le finalità sopra indicate, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo Statuto della Federazione ANIE; ispira le proprie azioni, funzioni e scopi al Codice Etico e dei Valori Associativi e delibere collegate di Confindustria.

ART. 3
ASSOCIATI

Sono inquadrare nell'ANIE AICE le imprese aderenti alla Federazione ANIE in qualità di soci effettivi che svolgono, in Italia, attività dirette alla produzione di cavi elettrici, conduttori isolati, fibre ottiche e accessori.

Sono inquadrare nell'ANIE AICE anche le imprese che, oltre al suddetto requisito, forniscono servizi nel medesimo settore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le modifiche all'art. 3 del presente Statuto, apportate dall'Assemblea per referendum indetta nel 2014, non possono avere efficacia retroattiva e ne sono quindi esclusi i rapporti associativi instauratisi prima dell'approvazione delle medesime modifiche.

La qualità di Associato si perde:

per la perdita dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo, oltre che negli altri casi previsti dall'art. 8 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno i diritti ed i doveri previsti dall'art. 5 dello Statuto della Federazione ANIE.

Gli Associati hanno diritto ad utilizzare il "logo AICE" secondo le condizioni previste dall'apposito Regolamento della Federazione ANIE (allegato).

Gli Associati si obbligano:

- a) a dimostrare, all'atto dell'iscrizione, di eseguire la produzione in conformità alle regole della buona tecnica e nel rispetto delle direttive ambientali vigenti.
L'Associazione si riserva il diritto di verificare, anche avvalendosi di terzi, la rispondenza dei prodotti e dei mezzi di produzione alle regole della buona tecnica. Tali verifiche possono essere effettuate anche negli anni successivi all'iscrizione, per confermare il mantenimento dei requisiti.
- b) ad osservare le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi, le norme del Codice Etico e delibere collegate e/o la Carta dei Valori di Confindustria.
- c) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati e con gli interessi di altre Associazioni costituite nell'ambito della Federazione ANIE;
- d) a fornire la propria collaborazione alle statistiche ed eventuali indagini che l'Associazione ritenesse necessario od utile svolgere nell'interesse del settore, anche nel contesto di iniziative promosse dalla Federazione ANIE;
- e) a rispettare gli obblighi contributivi sanciti dall'art. 8 dello Statuto della Federazione.
- f) a dichiarare i fatturati globali realizzati certificati (o la fascia di appartenenza) dovuti alla produzione e/o alle attività tecniche e commerciali almeno non più vecchi di due anni, ai fini del calcolo dei contributi.

Gli associati che si rendano inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle sanzioni stabilite all'art. 7) dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 5
RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE

Ciascuna Impresa associata è rappresentata dai soggetti a ciò espressamente legittimati nell'ambito della Associazione stessa e della Federazione ANIE, ex art.9 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 6
ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) gli eventuali Vice Presidenti con deleghe operative

Possono far parte degli Organi sociali i legali rappresentanti delle Imprese o le persone di rilievo nell'organizzazione dell'Impresa, munite di espressa delega.

La procedura elettiva dei candidati, a ricoprire cariche in seno agli organi della Associazione, deve essere a scrutinio segreto. Le persone investite di cariche sociali, le cui imprese non siano in regola con il versamento dei contributi associativi, decadono.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Si applicano le disposizioni generali sulle cariche di cui all'art. 29 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 7
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate, purché in regola con il versamento dei contributi versati.

E' ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dall' Impresa di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare, in riunione formale o per referendum, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Al Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente spetta di presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviata a tutti gli Associati e per conoscenza alla Presidenza ed alla Direzione Generale della Federazione ANIE, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

ART. 8
ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, ogni anno dispari, alla elezione del Presidente, del Vice Presidente;
- c) procedere, ogni anno dispari, all'elezione del rappresentante della Piccola e Media Impresa nel Consiglio Generale della Federazione;
- d) procedere, ogni anno dispari, all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Generale della Federazione secondo i contributi annui versati ad ANIE:
 - fino a 50.000 Euro: 1 componente (il Presidente dell'associazione)
 - da 50.001 a 100.000 Euro: 2 componenti (il Presidente dell'associazione ed il Rappresentante PMI)
 - da 100.001 e fino a 200.000 Euro: 3 componenti (tra cui il Presidente dell'associazione e il Rappresentante PMI)
 - da 200.001 a 300.000 Euro: 5 componenti (tra cui il Presidente dell'associazione e il Rappresentante PMI)
 - da 300.001 a 400.000 Euro: 7 componenti (tra cui il Presidente dell'associazione e il Rappresentante PMI)
 - oltre 400.000 Euro: fino a 9 componenti (tra cui il Presidente e il Rappresentante PMI)
- e) approvare il rendiconto consuntivo annuale.
- f) deliberare le modifiche statutarie;
- g) deliberare la costituzione di Gruppi e/o Sottogruppi merceologici;
- h) deliberare variazioni dell'ambito di propria competenza;
- i) deliberare lo scioglimento dell' Associazione;
- l) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui alle lettere f) e h) devono essere sottoposte alla approvazione della Consiglio Generale della Federazione.

ART. 9
DIRITTO DI VOTO

Agli associati sono attribuiti i voti in applicazione al seguente principio:

si assume un contributo base uguale a 2.000 €. I voti sono quindi così calcolati

- fino a 2.000 Euro sarà assegnato 1 voto;
- da 2.000 a 4.000 Euro sarà assegnato un voto aggiuntivo se sono stati versati 2.000 Euro o una frazione almeno pari alla metà;
- da 4.000 a 8.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 25%, o una frazione almeno pari alla metà;
- da 8.000 a 16.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 50%, o una frazione almeno pari alla metà;
- da 16.000 a 32.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 75%, o una frazione almeno pari alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 100%, o una frazione almeno pari alla metà."

E' riportato di seguito uno schema che riporta gli scaglioni di contributi ed i relativi voti individuati per ciascuno in applicazione del criterio di calcolo sopra enunciato.

Scaglioni di voto	n° voti
0 ≤ contributo < 3000	1
3000 ≤ contributo < 5250	2
5250 ≤ contributo < 7750	3
7750 ≤ contributo < 9500	4
9500 ≤ contributo < 12500	5
12500 ≤ contributo < 15500	6
15500 ≤ contributo < 17750	7
17750 ≤ contributo < 21250	8
21250 ≤ contributo < 24750	9
24750 ≤ contributo < 28250	10
28250 ≤ contributo < 31750	11
31750 ≤ contributo < 34000	12
34000 ≤ contributo < 38000	13
38000 ≤ contributo < 42000	14
42000 ≤ contributo < 46000	15
46000 ≤ contributo < 50000	16
50000 ≤ contributo < 54000	17
54000 ≤ contributo < 58000	18
58000 ≤ contributo < 62000	19
62000 ≤ contributo < 66000	20
66000 ≤ contributo < 70000	21
70000 ≤ contributo < 74000	22
74000 ≤ contributo < 78000	23
78000 ≤ contributo < 82000	24
82000 ≤ contributo < 86000	25
86000 ≤ contributo < 90000	26
90000 ≤ contributo < 94000	27
94000 ≤ contributo < 98000	28
98000 ≤ contributo < 102000	29
102000 ≤ contributo < 106000	30
138000 ≤ contributo < 142000	39
150000 ≤ contributo < 154000	42

ART. 10
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque deve essere tenuta nel mese precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria della Federazione ANIE.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da tanti Associati che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti alle Imprese associate.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato, con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a dieci giorni lavorativi.

ART. 11 VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento della Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi delle Imprese associate, che rappresentino il 75% dei voti totali loro spettanti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, con voto palese.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista dagli Artt. 22 e 23

ART. 12 DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM

L'assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione, tramite posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo delle Imprese associate che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti alle imprese associate

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento della Associazione.

ART. 13 COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di cinque Membri.

Sono Membri del Comitato Direttivo:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Vice Presidente
- c) il rappresentante delle PMI eletto come rappresentante nel Consiglio Generale della Federazione, ai sensi dell'art. 8 - 1° comma - lettera c) del presente Statuto;
- d) i rappresentanti eletti nel Consiglio Generale della Federazione, nominati ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lettere d) del presente Statuto;
- e) gli eventuali ulteriori membri nominati dall'Assemblea dell'Associazione fino ad un massimo di 3
- f) i Capi degli eventuali Gruppi di cui all'art. 19
- g) gli eventuali Vice Presidenti con deleghe operative di cui all'art. 18-bis

ART. 14 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché dell'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso deve essere inviato, tramite posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato orientativamente con cadenza trimestrale ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Membri in carica.

ART. 15
DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO

Per la validità delle adunanze del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le votazioni in seno al Comitato Direttivo avvengono con voto palese ed a maggioranza di voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento, il Segretario dell'adunanza è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

ART. 16
ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione determinandone i piani per l'azione a medio e lungo termine nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b) esprime il proprio parere motivato sulle domande di ammissione all'Associazione;
- a) delibera l'adesione ad Associazioni nazionali, estere o sovranazionali o ad altre Organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza delle stessa o di altre Associazioni del settore.
- d) è responsabile della gestione economica dell'Associazione, la quale può essere delegata al Presidente dell'Associazione;

- e) propone all'Assemblea la costituzione ed il frazionamento dei Gruppi;
- f) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione e determina i contributi ordinari a carico delle Imprese associate, dandone comunicazione al Consiglio Generale della Federazione;
- g) predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera eventuali contributi aggiuntivi a carico delle imprese associate per sopperire a particolari esigenze comuni, informandone il Consiglio Generale della Federazione;
- i) su proposta del Presidente, può nominare fino ad un massimo di 3 Vice Presidenti con deleghe operative di cui l'Assemblea deve essere informata e può affidare a propri Membri determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione.
- l) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti, Commissioni ed Organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione;
- m) nomina le Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- n) nomina la Commissione di designazione del Presidente composta da un numero dispari di persone.

ART. 17 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto e negli anni dispari su proposta del Comitato Direttivo, il quale potrà anche avvalersi di una commissione di saggi.

Il Comitato Direttivo decide a scrutinio segreto e formula la propria proposta all'Assemblea.

Il Presidente resta in carica un biennio dalla data d'elezione ed è rieleggibile per ulteriori due bienni, di cui il secondo, con la maggioranza di almeno il 75% dei voti spettanti agli associati.

Fin quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, per le iniziative riguardanti il settore merceologico rappresentato che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa della Federazione ANIE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi della Federazione ANIE.

Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio Generale della Federazione ANIE; egli si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ANIE anche ai fini del necessario coordinamento ed unità di indirizzo con la Federazione stessa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, è il garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente fino a nuova elezione, alla quale si deve provvedere entro tre mesi.

ART. 18 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Presidente viene eletto negli anni dispari dall'Assemblea.

Il Vice Presidente resta in carica un biennio dall'elezione ed è rieleggibile per ulteriori due bienni, di cui il secondo non consecutivo.

L'elezione deve essere effettuata a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

ART. 18 BIS VICE PRESIDENTI CON DELEGHE OPERATIVE

Nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, per specifiche tematiche ed aree di competenza, il Presidente può farsi affiancare fin ad un massimo di 3 Vice Presidenti con deleghe operative.

I Vice Presidenti con deleghe operative durano in carica un biennio e sono rieleggibili per ulteriori due bienni, di cui il secondo non consecutivo. In ogni caso, i Vice Presidenti con deleghe operative scadono con la scadenza del mandato del Presidente che li ha proposti.

Sono nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente e, qualora non siano già presenti nel Comitato Direttivo, ne entrano a far parte. Della loro nomina deve essere data informazione all'Assemblea, nella prima riunione utile.

Attribuzioni:

- a) ha competenze per la delega specifica assegnatagli;
- b) esamina, con il supporto della Segreteria, le nuove problematiche emergenti relative alle deleghe di competenza;
- c) assicura, avvalendosi della Segreteria, la diffusione fra gli associati delle informazioni relative alle tematiche specifiche dell'area di competenza;

- d) riporta le problematiche ai Gruppi di competenza per gli approfondimenti specifici e la formulazione delle relative proposte;
- e) supporta il Presidente nella presentazione al Comitato Direttivo delle proposte specifiche.

ART. 19
GRUPPI

In seno all'Associazione, le Imprese associate aventi produzioni affini di particolare rilevanza, potranno essere riunite in Gruppi (e questi, a loro volta, potranno suddividersi in Sottogruppi) che costituiscano realtà significative di interessi merceologici comuni.

Al Gruppo spetta, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione, la competenza dei problemi merceologici riguardanti le Imprese di appartenenza allo stesso Gruppo.

Ciascun Gruppo, attraverso le Imprese ad esso facenti capo, designa, negli anni dispari, un proprio Capogruppo che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate e ne cura gli interessi.

La carica di Capo Gruppo ha la stessa durata di quella del Presidente.

Il Capo Gruppo fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione.
Ciascun Gruppo deve essere convocato almeno una volta all'anno, prima della data fissata per l'Assemblea dell'Associazione.

All'interno dei Gruppi, eventuali nomine di Coordinatori di GdL e TF sono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Ciascun gruppo deve attenersi allo Statuto dell'Associazione

ART. 20
UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si avvale di una propria struttura di segreteria ed utilizza i servizi centrali messi a disposizione dalla Federazione ANIE per lo svolgimento della propria attività.

La Segreteria dell'Associazione opera sulla base degli indirizzi del Presidente e del Comitato Direttivo, in coordinamento con il Direttore Generale della Federazione ANIE.

Il Segretario assicura la gestione e il funzionamento dell'Associazione e degli eventuali Gruppi (e Sottogruppi), in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

ART. 21
BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, un bilancio di previsione ed un rendiconto consuntivo.

Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e notificato alla Federazione ANIE.

Il Bilancio di previsione, *approvato dal Comitato Direttivo*, viene notificato alla Federazione ANIE.

ART. 22
MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea art.8 lettera f).

Quando l'Assemblea delibera per referendum, per l'esercizio del diritto di voto deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni dalla data della comunicazione, tramite posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo delle Imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle Imprese associate, senza tener conto degli astenuti.

Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Generale della Federazione ANIE

Agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

ART. 23
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle Aziende associate che rappresentino la maggioranza dei voti.

Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti Associati che formino almeno il 75% dei voti degli Associati presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Tale delibera deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Generale della Federazione ANIE per i riflessi sull'assetto federativo.

ART. 24
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano, per analogia, le disposizioni dello Statuto della Federazione ANIE.

ALLEGATO A

Regolamento d'utilizzo del marchio ANIE su carta intestata, su brochure o siti internet delle Imprese Associate

Articolo 1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento si propone di disciplinare l'utilizzo del MARCHIO COLLETTIVO ANIE (di seguito: MARCHIO), in abbinamento al logo di Confindustria, rappresentato nell'allegato 1 e tutti i marchi di proprietà di ANIE.

Articolo 2

Titolarità

2.1 Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del MARCHIO sono di proprietà esclusiva di ANIE Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (di seguito: ANIE), con sede in viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano.

2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca del MARCHIO, in abbinamento al logo di Confindustria, sono dettate esclusivamente dal presente REGOLAMENTO.

2.3 Nessuna clausola del presente REGOLAMENTO può essere assunta o interpretata come una rinunzia, parziale o totale, da parte di ANIE sui diritti o sulla proprietà dei propri MARCHI.

Articolo 3

Requisiti per l'utilizzo del marchio

Possono beneficiare dell'uso del MARCHIO in abbinamento al logo di Confindustria, le imprese, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano associate all'ANIE;
- b) siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Articolo 4

Ambito di utilizzazione del marchio

4.1 Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle brochures o nel sito Internet (con link al sito www.anie.it) delle imprese associate, in abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati nell'allegato 1.

4.2 Se è interesse delle Associazioni aderenti ad ANIE Federazione, il MARCHIO può essere utilizzato in abbinamento con l'acronimo e/o al marchio della singola Associazione.

4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del MARCHIO deve essere espressamente autorizzata da ANIE.

4.4 In nessun caso il MARCHIO può essere utilizzato per contraddistinguere i prodotti delle imprese associate e, più in generale, a fini commerciali e di business.

Articolo 5
Logo di Confindustria

5.1 Il logo di Confindustria deve essere sempre in abbinamento al MARCHIO, secondo i parametri indicati nell'allegato 1.

5.2 L'utilizzazione del Marchio in abbinamento al logo di Confindustria è consentita solo su carta intestata, brochure o siti internet con la finalità esclusiva di esplicitare l'appartenenza dell'impresa al sistema confederale.

5.3 E' assolutamente vietata l'utilizzazione del logo di Confindustria sui prodotti delle aziende associate e, più in generale, a fini commerciali e di business;

Articolo 6
Modalità di utilizzazione del marchio

6.1 L'impresa, se interessata all'utilizzo del MARCHIO, provvederà ad inoltrare ad ANIE, all'att.ne del Servizio Rapporti Associativi, apposita richiesta (allegato 2).

6.2 Il Servizio Rapporti Associativi, accertati i requisiti di cui all'art. 3, provvede a trasmettere all'Associato, la raffigurazione ufficiale del marchio con *download* dal sito Internet della Federazione, mediante *password*. Dal ricevimento di questa l'impresa può iniziare ad utilizzare il MARCHIO, in abbinamento al logo di Confindustria. Le spese per l'utilizzazione del marchio sono a carico dell'Associato che ne ha fatto richiesta.

6.3 L'uso del MARCHIO in abbinamento al logo di Confindustria, non deve essere contrario alle norme sul buon costume, né deve essere tale da inficiare la validità del MARCHIO stesso o portare alla sua volgarizzazione.

6.4 Gli Associati, né direttamente né indirettamente, possono depositare marchi uguali, simili od assimilabili al MARCHIO - né in sé né in associazione con altri marchi o segni - sia negli Stati in cui questo è stato protetto, sia negli Stati ove non è stata richiesta la protezione. Il mancato rispetto della presente clausola comporta l'immediata revoca dal diritto di utilizzo del MARCHIO, in abbinamento al logo di Confindustria .

Articolo 7
Controlli

ANIE può eseguire controlli, direttamente o a mezzo terzi, per accertare la corretta utilizzazione del marchio ed assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione.

Articolo 8
Sospensione del diritto all'utilizzo del marchio

La sospensione del diritto all'utilizzo del MARCHIO in abbinamento al logo di Confindustria, consegue al mancato rispetto del requisito di cui all'art. 3, lett. (b), ossia all'inadempimento degli obblighi contributivi, intendendosi per tale il mancato pagamento di una rata, decorsi due (2) mesi dalla sua data di scadenza.

Articolo 9
Revoca del diritto all'utilizzo del marchio

9.1. La cessazione del requisito di cui all'art. 3, lett. a) comporta la contestuale revoca dal diritto all'utilizzo del MARCHIO in abbinamento al logo di Confindustria.

9.2 La riproduzione o l'utilizzazione del MARCHIO contrarie al presente REGOLAMENTO comporteranno la revoca dal diritto all'utilizzo del MARCHIO con effetto immediato.

Articolo 10
Provvedimenti di sospensione o revoca

10.1 I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati da ANIE.

10.2 La sospensione del diritto di utilizzare il MARCHIO deve contenere, oltre alle motivazioni, anche le condizioni oggettive, al verificarsi delle quali la sospensione potrà essere revocata.

10.3 Contro i provvedimenti di sospensione o revoca l'impresa può ricorrere al Collegio dei Probiviri di ANIE, presentando ricorso motivato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione o revoca.

Articolo 11
Facoltà di ANIE

ANIE può trattare e deliberare su tutti gli argomenti relativi al REGOLAMENTO e formulare regolamenti aggiuntivi di pari valore giuridico del REGOLAMENTO.

Articolo 12
Controversie

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente regolamento va sottoposta al esame del Collegio dei Probiviri di ANIE.

Articolo 13
Comunicazioni

13.1 Le comunicazioni dell'impresa ad ANIE devono essere inviate alla sede ANIE, all'attenzione Servizio Rapporti Associativi.

13.2 Le comunicazioni di ANIE all'impresa verranno inviate, oltre che al legale rappresentante, anche al soggetto eventualmente indicato nella comunicazione di cui all'art. 6.

Articolo 14
Modifiche

Le eventuali, successive modifiche del presente REGOLAMENTO costituiranno parte integrante ed essenziale dello stesso.

Articolo 15
Allegati

Gli allegati e quelli che di volta in volta verranno aggiunti sono parte integrante ed essenziale del presente REGOLAMENTO.

ALLEGATI:

- I) valori e parametri di utilizzazione del marchio;
- II) modulo per la richiesta di utilizzazione del marchio.

ALLEGATO 1

Marchio ANIE:

Il marchio ANIE sotto raffigurato può essere preceduto dalla dizione “Associato” e seguito da “Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche” sempre in abbinamento al logo di Confindustria, secondo le seguenti combinazioni:



Marchio ANIE

Logo Confindustria

Colori :

- ☐ Blu pantone n. 301
Blu 100%

Magenta 43%

Nero 18%

Colori :

- ☐ Blu pantone n. 280

Caratteri:

Dax wide o Frutiger per utenti Mackintosh

Arial per utenti Windows

Caratteri:

Futura

Marchio AICE:

Il marchio AICE sotto raffigurato può essere preceduto dalla dizione "Associato"



COLORI:

Marchio AICE (Blu): Red 43 oppure Blu Pantone 301
Green 81
Blu 128

Marchio AICE (Grigio): Red 77 oppure Grigio Cool Grey 10
Green 77
Blu 77

CARATTERE:

AvantGarde BK BT

DIMENSIONI:

In base all'utilizzo finale

ALLEGATO 2

Facsimile per richiedere autorizzazione uso marchio ANIE

ANIE Federazione Nazionale Imprese
Elettrotecniche ed Elettroniche

Viale Vincenzo Lancetti, 43
20158 MILANO (MI)

c.a. Servizio Rapporti Associativi

e-mail barbara.guarino@anie.it
associati@anie.it

Oggetto: richiesta di utilizzazione del marchio ANIE su carta intestata, brochure o sito Internet

La scrivente società....., con sede
in.....prov.via.....n°..... cap in persona del legale
rappresentante.....,

chiede

di poter utilizzare sulla propria carta intestata, *brochure* o sito Internet:

il marchio ANIE in abbinamento al logo di Confindustria e al marchio AICE

A tal fine dichiara:

- 1) di essere associata ad ANIE Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche dal.....;
- 2) di essere in regola con il pagamento dei contributi associativi;
- 3) di avere preso visione del regolamento d'utilizzo del marchio e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti ed in particolare gli articoli 4 e 5;

Le comunicazioni da Anie alla scrivente società - compresa la comunicazione di *username* e *password* per poter scaricare il marchio dal sito www.anie.it - potranno essere inviate oltre che all'attenzione del Legale Rappresentante, anche

all'attenzione di
funzione aziendale
tel.
e-mail

(Firma.....)

(Luogo e data.....)